

Quesito

Domanda

In merito alla gara e al requisito di ordine speciale richiesto all'art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara "possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.....", la scrivente non possiede tale certificazione, ma richiede di essere comunque ammessa alla procedura poiché ha maturato esperienza nel settore oggetto di gara ed è certificata ISO 9001 – 2008.

Risposta

In via preliminare si evidenzia che trattasi di un appalto misto di servizi e lavori con prevalenza dei servizi, per cui i lavori devono essere considerati come scorparabili.

Le prestazioni relative all'espletamento del servizio di letturazione, sono da considerarsi principali mentre l'esecuzione dei lavori sono da considerarsi prestazioni secondarie.

Infatti il bando di gara al paragrafo II.1.6) indica il CPV 65500000 che rappresenta l'oggetto principale dell'appalto è che fa riferimento al servizio.

Ciò premesso, è possibile partecipare alla gara in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo verticale nella seguente composizione:

L'impresa capogruppo – mandataria – deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa relativi all'espletamento del servizio di letturazione contatori; viceversa, l'impresa mandante, deve essere in possesso della qualificazione SOA richiesta a pag. 7 del disciplinare di gara.

Si rappresenta che così come richiesto alla pagina 7 del disciplinare di gara al fine di poter ricoprire il requisito di cui alla lett. a) del Capo 2.3 rubricato Capacità tecnica del disciplinare di gara è necessario che l'impresa sia in possesso della qualificazione SOA per categoria OG6 e classifica II.

Pertanto per poter partecipare alla gara, nel caso in cui l'impresa non sia in possesso di attestazione SOA per classifica adeguata è possibile associarsi in raggruppamento di tipo verticale nella seguente configurazione:

Impresa Capogruppo: possesso del requisito relativo ai servizi di letturazione;

Mandante o mandanti: possesso dell'attestazione SOA per categoria OG6 classifica II.

Ai fini del possesso dei requisiti da parte delle associazioni temporanee di imprese si rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di gara capo 2.4 pagg. 7 e 8.

Domanda

Nell'intento della scrivente di partecipare alle procedure di gara citate in oggetto si rimette a codesto Ufficio il seguente quesito:

1) I bandi di gara al paragrafo III.3) "Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, ecc.", ultimo periodo, citano: "...l'impresa che intende partecipare alle gare d'appalto di entrambi gli ambiti territoriali è tenuta a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata), ecc.". Tale dispositivo va inteso anche nel senso; che non è ammessa la partecipazione in entrambi gli ambiti territoriali de quo, anche di una R.T.I. in cui pur mantenendo immutata la composizione in termini di imprese che la costituiscono, queste si alternano, da una gara all'altra, nella funzione di capogruppo dando luogo altresì a una modifica della ripartizione delle quote di partecipazione tra le medesime imprese costituenti l'R.T.I.?

Risposta

I bandi di gara relativi alle gare di cui all'oggetto richiedono al paragrafo III.1.3), in relazione alla forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, tra le altre cose che, avendo Questa Società indetto, due gare d'appalto ricadenti in due diversi ambiti, l'impresa che intende partecipare alle gare d'appalto di entrambi gli ambiti territoriali è tenuta a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di R.T.I. e consorzio sempre con la medesima composizione.

Quanto sopra sta a significare che la “squadra di lavoro” non deve mutare, nel senso che se due imprese partecipano in ATI alla gara ricadente nell’ambito n.1 e decidono di partecipare anche all’altra gara ricadente nell’ambito n. 2, non possono modificare il raggruppamento, nel senso che le due imprese dovranno in entrambe le gare rimanere le stesse.

Ciò posto però, non significa che le due imprese che partecipano in ATI in entrambe le gare non possano modificare e meglio alternarsi nella funzione di capogruppo, dando conseguenzialmente luogo a una modifica della ripartizione delle quote, dal momento che la composizione del raggruppamento, in tal caso, rimane comunque immutata e viene rispettato quanto richiesto dalla “lex specialis” delle gare

Domanda

- 1) I bandi di gara al paragrafo III.1.1) “Cauzioni e garanzie richieste” lettera a) citano “cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto triennale dell’appalto”. Stante la durata dell’accordo quadro di mesi 15 statutita nei bandi medesimi, quanto anzidetto sulle condizioni di cauzione provvisoria appare in contraddizione con la durata dell’appalto. Si prega di esprimersi ai fini della cauzione de quo;
- 2) Al paragrafo 2.2. “Requisiti di ordine speciale: capacità economica – finanziaria” lett.a), dei disciplinari di gara sono richieste le dichiarazioni di almeno due istituti di credito attestanti: “l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione all’appalto”. Si chiede se nel caso in cui si ha disponibilità di un solo istituto di credito a rilasciare una siffatta dichiarazione, quale documentazione si deve presentare in sede di gara, in luogo della seconda referenza bancaria?

Risposta 1° domanda

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Via Cognetti n. 36

Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018

Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto di Servizi e lavori relativi a sopralluoghi preliminari e sostituzione di contatori in esercizio e dei relativi rubinetti d’arresto. Ambito territoriale n. 2.(Puglia Sud). Avviso di rettifica.

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie Speciale n. 147 del 22/12/2010.

Al bando di gara sono state apportate le seguenti modifiche:

Al Capo III.1.1), rubricato “Cauzione e garanzie richieste”:

alla lett. a) dele le parole: “presunto triennale”.

Alla lett. b) dele le parole: “presunto triennale”.

Il presente avviso di rettifica è stato inserito sul sito internet www.aqp.it in data 14.01.2011.

Bari, 14.01.2011. Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto di Servizi e lavori relativi a sopralluoghi preliminari e sostituzione di contatori in esercizio e dei relativi rubinetti d’arresto. Ambito territoriale n. 1.(Puglia Nord). Avviso di rettifica.

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie Speciale n. 147 del 22/12/2010.

Al bando di gara sono state apportate le seguenti modifiche:

Al Capo III.1.1), rubricato “Cauzione e garanzie richieste”:

alla lett. a) dele le parole: “presunto triennale”.

Alla lett. b) dele le parole: “presunto triennale”.

Il presente avviso di rettifica è stato inserito sul sito internet www.aqp.it in data 14.01.2011.

Bari, 14.01.2011. Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Risposta 2° domanda

Per quanto attiene al secondo dei quesiti si rappresenta che il disciplinare di gara in conformità all’art. 41 del codice dei contratti Pubblici, richiede al concorrente la presentazione, da parte di almeno due istituti di credito, di dichiarazioni attestanti esplicitamente la capacità economico e finanziaria dello stesso.

Ciò detto, si premette che le idonee referenze bancarie non hanno natura fidefacente, costituendo mere dichiarazioni di scienza che offrono alla stazione appaltante un mero indizio della solidità economica del concorrente: ciò non esclude, ovviamente, che esse debbano basarsi su una analisi effettiva della situazione economica dell’impresa, almeno nei limiti in cui l’istituto di credito può trarre elementi dal rapporto bancario.

Inoltre sempre in conformità all’art. 41, comma 3 e in linea con il parere n.71 espresso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 15/04/2010, l’impresa concorrente ha l’onere, se impossibilitata a presentare le due referenze richieste dal bando, di indicare i <<giustificati motivi>> dell’impedimento e allegare <<qualsiasi altro documento>> idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.